

3. L'Ufficio e i competenti servizi nazionali per le varietà vegetali di ciascuno Stato membro si garantiscono reciprocamente un'assistenza amministrativa gratuita, mettendo a disposizione, su richiesta, le relazioni d'esame già esistenti sulla varietà, riservate a loro uso esclusivo, per valutare la distinzione, l'omogeneità e la stabilità della stessa varietà. Una somma specifica è addebitata dall'Ufficio, o dal competente ufficio nazionale per le varietà vegetali, per la presentazione di tale rapporto all'altro: essa è concordata fra gli uffici interessati.

4. Una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico eseguito o in corso di esecuzione a fini ufficiali in un paese terzo che sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali può essere considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, sempreché l'esame tecnico sia stato eseguito in modo conforme alle condizioni definite in un accordo scritto tra l'Ufficio e l'autorità competente del suddetto paese terzo. Tra tali condizioni figurano, per lo meno, le seguenti:

— sono rispettati i requisiti relativi al materiale, come riferito al paragrafo 1, primo trattino,

- gli esami tecnici devono essere stati effettuati conformemente alle linee direttrici per i test stabilite o alle istruzioni generali impartite conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base,
- l'Ufficio deve avere avuto la possibilità di valutare l'idoneità degli impianti ad effettuare un esame tecnico delle specie in oggetto nel paese terzo interessato e di controllare l'andamento dell'esame tecnico in questione,
- sussistono i requisiti relativi alla disponibilità delle relazioni, come indicato al paragrafo 1, quarto trattino.»

2) All'articolo 95 è soppresso il secondo paragrafo.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione